

Allegato A

1. Oggetto

- 1.1. Il presente allegato disciplina, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 90 della legge medesima e della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi.
- 1.2. Il presente allegato disciplina, altresì, le modalità e i termini per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai fini dell'ammissibilità dei comuni al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 1.3. Le verifiche di effettività di cui ai punti precedenti sono svolte congiuntamente. Gli esiti delle verifiche incidono su entrambi i procedimenti di concessione dei contributi, sia dell'articolo 90 che dell'articolo 82.

2. Disposizioni generali

- 2.1. La verifica dell'effettività dell'esercizio associato è rivolta alle unioni di comuni che rientrino in almeno uno dei casi di seguito indicati:
 - a) abbiano beneficiato nel 2015 del contributo dell'articolo 90 della l.r. 68/2011;
 - b) siano in possesso, sulla base dello statuto vigente al momento della verifica, dei requisiti che ne consentano nell'anno 2016 l'ammissione al contributo dell'articolo 90 della l.r. 68/2011;
 - c) siano costituite anche da comuni potenzialmente beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 2.2. La verifica dell'effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni fondamentali ed è limitata alle attività indicate, per ciascuna funzione, al paragrafo 5; è visionata o acquisita, a campione, la documentazione che dimostra, a seconda dei casi, che l'esercizio della funzione:
 - a) garantisce il permanere del requisito richiesto nell'anno 2015 per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011; a tal fine deve essere data dimostrazione dell'effettivo esercizio delle funzioni per i comuni facenti parte dell'unione al momento della verifica;
 - b) ha luogo per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, l'esercizio associato consente la concessione del contributo all'unione di comuni nell'anno 2016;
 - c) ha luogo per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 che esercitano mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali, come indicate al comma 1 del medesimo articolo 82.
- 2.3. Se dalla verifica di effettività viene data dimostrazione che l'unione esercita almeno due funzioni fondamentali tra quelle previste per l'anno 2015 per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 non si procede alla revoca del contributo concesso nell'anno 2015.
- 2.4. Il mancato esercizio delle funzioni di cui al punto 2.2, lettera c) determina la non ammissione dei comuni al contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011; gli esiti negativi della verifica incideranno, altresì, sull'istruttoria dei contributi alle unioni di comuni qualora dette funzioni siano necessarie al raggiungimento del requisito dell'articolo 90, comma 1, lettera b), nonché per la valutazione dell'unione per gli indicatori di efficienza, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.
- 2.5. La documentazione, visionata o acquisita, deve dimostrare che:

- a) le funzioni, i servizi e i compiti riconducibili a una funzione fondamentale sono esercitati esclusivamente dall'unione di comuni;
 - b) l'esercizio della funzione è unitario, non risultando suddiviso tra l'unione e altre forme associative né residuando in capo al singolo comune funzioni, servizi o compiti ad essa riconducibili.
- 2.6. La struttura regionale nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1 non effettua la verifica dell'effettività:
- a) sull'esercizio delle funzioni per i comuni receduti dall'unione prima della data della verifica, o esclusi dall'unione da norme di legge;
 - b) sull'esercizio della funzione fondamentale del catasto fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - c) sui servizi di trasporto comunale rientranti nella funzione fondamentale di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, quantunque prevista dallo statuto, se alla data della verifica tutti i comuni dell'unione hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010.

3. Termini e modalità delle verifiche dell'effettività.

- 3.1. Le verifiche dell'effettività sono effettuate entro il 30 giugno 2016.
- 3.2. La struttura regionale competente provvede alla verifica dell'effettività delle funzioni fondamentali svolte dall'unione sulla base dello statuto vigente al momento della verifica che rientrano nelle seguenti fattispecie:
- a) abbiano consentito nell'anno 2015 e/o consentano nell'anno 2016 l'ammissione dell'unione di comuni ai contributi previsti dall'articolo 90;
 - b) consentano l'ammissione di comuni facenti parte dell'unione al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 3.3. La struttura regionale competente provvede inoltre alla verifica di effettività delle funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni tramite convenzione che hanno consentito ai comuni di beneficiare nell'anno 2015 del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 3.4. La verifica dell'effettività è svolta presso l'unione dalla struttura regionale competente previo accordo sulla data di svolgimento; ove non sia raggiunto l'accordo, la struttura regionale comunica al presidente dell'unione la data della verifica. Se alla data stabilita non risulta possibile effettuare la verifica per assenza di rappresentanti dell'unione o per mancata esibizione della documentazione sufficiente o per ogni altra causa imputabile all'unione, la verifica è considerata effettuata con esito negativo. In tal caso la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine non inferiore a quindici giorni per inviare documentazione comprovante l'effettivo esercizio delle funzioni.
- 3.5. A conclusione della verifica dell'effettività è redatto apposito verbale, per ciascuna funzione fondamentale esercitata dall'unione, sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente.
- 3.6. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei comuni previsti dallo statuto, ovvero, nei casi di cui al punto 3.3 previsti dalle convenzioni, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.
- 3.7. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera c), gli esiti della verifica dell'effettività entro trenta giorni dallo svolgimento.
- 3.8. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente le funzioni fondamentali e sussistono i presupposti per la revoca del contributo 2015, la struttura regionale competente assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per

inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica medesima.

- 3.9. Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.8 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato di almeno due funzioni tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca del contributo concesso. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale concesso dalla Regione all'ente nell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9 della l.r. 68/2011.
- 3.10. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni, pur non sussistendo i presupposti per la revoca del contributo 2015, non esercita effettivamente almeno tre funzioni fondamentali e non possiede, pertanto, i requisiti per l'ammissibilità al contributo 2016, la struttura regionale competente comunica gli esiti della verifica. L'unione di comuni può trasmettere elementi integrativi entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011. Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione. Per la funzione "servizi in materia statistica" si applica altresì quanto previsto al successivo punto 5.8.
- 3.11. Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.10 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato di almeno tre funzioni fondamentali tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011, della inammissibilità dell'unione al contributo 2016.
- 3.12. Anche se non sussistono i presupposti per la revoca o per l'inammissibilità dell'unione a contributo, se gli elementi integrativi di cui al punto 3.10 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai fini della valutazione dell'unione di comuni per gli indicatori di efficienza, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011, della inammissibilità ai rispettivi indicatori di efficienza. Per la funzione "servizi in materia statistica" si applica altresì quanto previsto al successivo punto 5.8.
- 3.13. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente le funzioni che possono determinare l'ammissione dei comuni al contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, diverse da quelle contemplate nei casi descritti nei precedenti punti 3.9, 3.11 e 3.12, la struttura regionale competente comunica gli esiti della verifica. L'unione di comuni può trasmettere elementi integrativi entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7. Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione. Per la funzione "servizi in materia statistica" si applica altresì quanto previsto al successivo punto 5.8.
- 3.14. Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.13 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato per le funzioni che possono determinare l'ammissione dei comuni al contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, diverse da quelle contemplate nei casi descritti nei precedenti punti 3.9, 3.11 e 3.12, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, della inammissibilità della funzione che può determinare l'inammissibilità del comune a contributo.

- 3.15. Nella verifica di effettività, per le attività ricorrenti la documentazione non può essere anteriore al 1° gennaio 2015; per quelle non ricorrenti, quali l'adozione di piani o regolamenti, è sufficiente che la documentazione riguardi il periodo dal quale la funzione è esercitata dall'unione.

4. Riammissione delle funzioni

- 4.1. Le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio da parte dell'unione di comuni, sia che esso abbia determinato o meno la revoca del contributo concesso, possono essere nuovamente prese in considerazione nei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, a ai fini dell'ammissione ai contributi e della valutazione sugli indicatori di efficienza, e dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 nel caso in cui, a seguito di una successiva verifica, sia accertato l'effettivo esercizio di dette funzioni.
- 4.2. La verifica può essere richiesta dall'unione di comuni solo dopo che siano decorsi 180 giorni, a seconda dei casi:
- a) dall'adozione del decreto di revoca all'unione di comuni del contributo concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, per le funzioni il cui mancato esercizio ha determinato la revoca;
 - b) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi dell'articolo 90 alle unioni di comuni, sia nel caso in cui il mancato esercizio abbia determinato l'inammissibilità a contributo dell'unione che nel caso in cui le funzioni non siano state prese in considerazione per gli indicatori di efficienza;
 - c) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi ai comuni previsti dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, per le funzioni, diverse da quelle dei precedenti punti a) e b), il cui mancato esercizio ha eventualmente determinato l'inammissibilità a contributo di uno o più comuni.
- 4.3. La verifica può essere richiesta fino a 45 giorni prima dei termini di avvio dei procedimenti rispettivamente di concessione dei contributi dell'articolo 90 relativi all'anno 2017 nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4.2 e del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 82 anno 2017 nel caso di cui alla lettera c) del precedente punto 4.2. La verifica può essere richiesta per ciascuna funzione per una sola volta. Si applicano i punti 3.5 e 3.6 del presente allegato.
- 4.4. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica di cui al punto 4.3 e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera c), entro trenta giorni dallo svolgimento.
- 4.5. Se dalla verifica dell'effettività risulta che l'unione di comuni non esercita funzioni fondamentali la struttura regionale competente, con la comunicazione di cui al punto 4.4, assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica al fine di dimostrare l'effettivo esercizio della funzione. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente dichiara entro trenta giorni con decreto l'esito negativo.

5. Funzioni, servizi e compiti oggetto di verifica

- 5.1. **Funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.**
- a) **Gestione economica e finanziaria:**
 1. espressione del parere in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
 2. attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa.

- b) **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:**
 - 1. gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.
 - c) **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:**
 - 1. tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni;
 - 2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio.
 - d) **Gestione delle risorse umane:**
 - 1. reclutamento e concorsi;
 - 2. trattamento giuridico del personale;
 - 3. trattamento economico del personale.
- 5.2. **Funzione fondamentale organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:**
- a) gestione diretta o dei contratti dei trasporti pubblici in ambito comunale;
 - b) gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza;
 - c) gestione diretta o dei contratti per l'apertura delle biblioteche agli utenti;
 - d) gestione diretta o dei contratti per l'apertura dei musei al pubblico.
- 5.3. **Funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:**
- a) predisposizione del piano strutturale intercomunale;
 - b) costituzione di un ufficio comune cui competono:
 - 1. la predisposizione dei piani strutturali e loro varianti;
 - 2. la predisposizione dei piani operativi e loro varianti;
 - 3. la predisposizione e aggiornamento dei regolamenti edilizi.
- Le attività di cui alle lettere a) e b) sono alternative tra loro. La verifica si considera con esito positivo se l'unione dimostra che dette attività, il cui esercizio è stato comunque affidato all'unione, non sono state svolte né dall'unione né dai singoli comuni.
- 5.4. **Funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi:**
- a) adozione, approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione civile per tutti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 67 del 2003. La struttura regionale competente provvede a verificare d'ufficio lo svolgimento delle attività di cui al presente punto qualora il piano o i relativi aggiornamenti siano stati già trasmessi ai competenti uffici regionali;
 - b) attività di centro situazioni (CeSi):
 - 1. ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 - 2. servizio reperibilità H 24.
 - c) attivazione benefici del volontariato su scala intercomunale;
- 5.5. **Funzione fondamentale progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione:**
- a) **servizi e interventi in favore delle famiglie:**

1. istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
2. istruttoria e adozione dei provvedimenti per la concessione di contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;

b) servizi e interventi per l'infanzia e i minori:

1. interventi di pronto intervento, di accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati;
2. segnalazione da parte dei servizi di assistenza all'autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono di un minore al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del libro primo del codice civile;

c) servizi e interventi di assistenza sociale per anziani:

1. servizi di assistenza domiciliare;
2. servizi di supporto (es: pasti a domicilio);

d) servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:

1. servizi di trasporto sociale;
2. interventi di supporto all'inserimento lavorativo;

e) servizi di assistenza sociale e di integrazione di immigrati e nomadi:

1. centri di accoglienza e di ascolto;
2. progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
3. interventi di sostegno abitativo;

f) servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale:

1. servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
2. contributi di sostegno economico;
3. servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi per l'igiene personale);

g) vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali

In caso di verifica di atti, questa è effettuata su atti pubblici o atti visionabili in forma anonima.

5.6. Funzione fondamentale edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore:

- a) edilizia scolastica;
- b) trasporto scolastico;
- c) mensa scolastica.

5.7. Funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale:

Costituzione di un corpo unico o comunque di un unico servizio di polizia municipale, così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla legge regionale 12/2006, di cui facciano parte tutti gli addetti di polizia municipale dei singoli comuni che svolgono i loro compiti nell'intero territorio dei comuni medesimi.

5.8. Servizi in materia statistica

Svolgimento delle attività inerenti le indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale.

L'unione di comuni dovrà dimostrare di aver svolto le attività inerenti tutte le rilevazioni statistiche previste per i comuni associati nel PSN relative al 2015 e al 2016. Qualora la funzione sia stata conferita all'unione nel corso del 2015 si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione dell'esercizio associato; per il 2016 si considerano le attività previste e svolte dal 1° gennaio alla data della verifica.

Si considera effettivo l'esercizio della funzione anche quando, pur non avendo dimostrato di aver svolto le attività inerenti le rilevazioni statistiche per i comuni associati relative al 2015, sebbene interessati, l'unione dà conto in sede di verifica di aver svolto le attività relative alle indagini relative al 2016. Qualora il Programma Statistico Nazionale non preveda attività di indagini statistiche per i comuni associati nel 2016 non potrà essere superato il mancato esercizio della funzione nel 2015.

Ad esclusione del caso in cui il mancato esercizio della funzione determini il presupposto per la revoca del contributo 2015, caso per il quale si applicano le disposizioni dei precedenti punti 3.8 e 3.9, se dalla verifica di effettività risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente la funzione, l'unione può dimostrare, ai soli fini dell'ammissibilità della funzione ai contributi dell'articolo 90 e dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, l'effettivo esercizio della funzione fondamentale dando conto della realizzazione di tutte le attività inerenti le indagini statistiche previste dal PSN per il 2016, per tutti i comuni associati interessati, per le quali sia previsto il loro espletamento entro il termine di quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011.

6. Disposizioni finali.

- 6.1. I paragrafi 5.2 e 6 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 19 febbraio 2014 sono soppressi.